



6996 Ponte Cremenaga, 10 luglio 2012
(ris.460/2012)

**ORDINANZA MUNICIPALE
PER IL SUSSIDIAMENTO DI COLONIE E CORSI LINGUE E SPORT**

Il Municipio di Monteggio,

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione, emana la seguente ordinanza.

IN GENERALE

Art. 1 La presente ordinanza disciplina la procedura di sussidiamento per le colonie estive e i corsi Lingue e Sport, con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei giovani.

BENEFICIARI

Art. 2 Hanno diritto al sussidio le famiglie con bambini fino all'età scolastica (compreso l'ultimo anno delle scuole medie) domiciliate nel Comune.
Il sussidio è inteso quale unico e annuale.

ATTIVITÀ SUSSIDIATE

Art. 3 Vengono sussidiate le seguenti attività durante le vacanze scolastiche estive:

- colonie di vacanza e soggiorni per l'apprendimento delle lingue nazionali e dell'inglese;
- corsi Lingue e Sport

IMPORTO DEL SUSSIDIO

Art. 4 Vengo riconosciuti i seguenti sussidi:

- corso o colonia

fr. 100.00


MODALITÀ DI RICHIESTA

- Art. 5 La richiesta di sussidio deve essere presentata al Municipio entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede il sussidio mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale, corredata dai seguenti documenti:
- programma e durata della colonia o corso estivo;
 - ricevuta dalla quale risulti l'importo pagato per la frequenza alla colonia o al corso estivo.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.
- Art. 10 La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute, ai sensi dell'art. 192 LOC.

Per il Municipio:


il sindaco
P. Marchesi




il segretario
M. Cremona

Periodo di pubblicazione: dal 13 luglio 2012 al 27 luglio 2012